



PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA DELL' ORIGINALE

Decreto presidenziale n. 76 del 24/04/2015

(A SEGUITO DELLA ELIMINAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
COME DISPOSTO DALL'ART. 1 – COMMA 54 E 55 LEGGE 07 APRILE 2014, N. 56/2014)

Oggetto: MISURE DI REVISIONE DEGLI ASSETTI DOTAZIONALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 421 DELLA LEGGE N. 190/2014.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTO il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni provinciali di secondo grado del 12 ottobre 2014;

DATO atto che con la proclamazione della elezione alla carica del Presidente avvenuta il 13 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo presidenziale per il quadriennio 2014-2018;

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della legge 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VISTA la nota 1/2014 del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie che ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche inerenti le modalità operative degli organi delle Città Metropolitane e delle Province a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 ;

PRESO ATTO che con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha preso avvio una riforma di grande valenza economico-sociale finalizzata al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, con importanti conseguenze in materia di risorse umane e finanziarie degli enti interessati;

VISTO l'art. I, comma 421, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che recita:

"la dotazione organica *delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario* è stabilita, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge 07/04/2014 n. 56 ridotta, rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima Legge 07/04/2014 n. 56 in misura pari al 30 e 50 per cento... ";

VISTO l'art. 1, comma 422, della Legge n. 190/2014 che recita:

"Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e *degli osservatori di cui all'accordo*

previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente."

VISTA la circolare n. 1 del 30/01/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblicazione amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie che fornisce le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane (Art. 1, commi da 418 a 430, della Legge n.190/2014);

CONSIDERATO che nella suddetta Circolare 1/2005 si precisa che "entro 30 giorni le Amministrazioni provinciali e le città metropolitane comunicano, nel contesto degli Osservatori Regionali di cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'art. 1, comma 91, della Legge n. 56/2014 la consistenza finanziaria della dotazione organica ridotta in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge e la base di computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumeri. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, data la complessità dell'operazione, e i tempi richiesti per l'adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, coincidere con quello previsto per la definizione dei piani di riassetto organizzativo (1 marzo 2015). (omissis) I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni ";

DATO ATTO pertanto che il suddetto termine ha senza dubbio una valenza ordinatorie e non perentoria, poiché la legge non prevede espresse sanzioni e, soprattutto perché la rideterminazione della dotazione organica e la definizione delle liste del personale in sovrannumero sono adempimenti che logicamente devono avvenire, così come previsto dai commi 422 e 423 della legge di stabilità, sulla base dei criteri indicati dagli osservatori regionali e, per quanto riguarda nello specifico la Regione Toscana, a seguito delle stipule di appositi accordi tra la Regione e le singole province interessate;

RITENUTO pertanto che ad oggi risulta possibile procedere al solo adempimento richiesto dall'articolo 1, comma 421, della legge 190/14 e dalla Circolare n. 1/2015, (rideterminazione della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'ente) anche in vista della definizione del futuro Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale dell'ente, in attuazione dell'art. 1, comma 423, della legge 190/14;

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione della base di computo presa a riferimento per la suddetta rideterminazione, l'ente ha tenuto in considerazione:

- i criteri di calcolo della spesa di personale così come precisati nella Circolare 1/2015 (pag. 10);
- i criteri già utilizzati e comunicati all'Osservatorio regionale ai fini della quantificazione della spesa di personale richiesta dallo stesso a date (tra cui anche a quella del 8 aprile 2014);

VISTA la nota metodologica allegata al presente decreto (*Allegato num. 1*) in cui sono indicati i criteri e la base di computo presi a riferimento per la quantificazione del costo del personale all'08/04/2014, elaborati, così come puntualizzato nel precedente capoverso, in conformità a quanto precisato nella 1/2015 e a quanto già comunicato all'Osservatorio regionale;

DETERMINATA, in base ai suddetti criteri, la consistenza finanziaria della dotazione organica dell'ente a processo di riordino concluso nella misura pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014), così come indicato nell'allegato prospetto (*Allegato num.2*);

CONSIDERATO che il comma 89, art. 1, della legge 7 aprile 2014 n. 56 ed il comma 427, art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, pongono a carico delle Province e Città metropolitane

l'obbligo di esercitare le funzioni e sostenere la spesa dei dipendenti in attesa di essere ricollocati per effetto del predetto riordino;

PRECISATO pertanto che la suddetta riduzione opera ai soli fini della determinazione del tetto massimo di consistenza finanziaria di quella che sarà la dotazione organica dell'ente a processo di riordino concluso e che quindi non si avranno immediati riflessi sulla spesa di personale anno corrente, riflessi che potranno verificarsi solo ed esclusivamente a seguito del definitivo passaggio del personale assegnato all'esercizio delle funzioni non fondamentali attribuite ad altri enti;

DATO ATTO che, rispetto alla fotografia del personale di ruolo all'08/04/2014 e relativo costo, si sono avute, nelle more, le seguenti cessazioni (alla data del 01/05/2015),

Categoria	Profilo professionale	NUM
D1	AMMINISTRATIVO	9
D1	TECNICO	2
C	AMMINISTRATIVO	10
BG3	TECNICO	2
BG3	AMMINISTRATIVO	1
B1	AMMINISTRATIVO	2
B1	AUSILIARIO TECNICO	1
	TOTALE UNITA'	27
	TOTALE COSTO CESSATI	€. 1.390.050,64

CONSIDERATO relativamente agli aspetti economico-finanziari:

- il comma 89, art. 1, della legge 7 aprile 2014 n. 56 ed il comma 427, art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, pongono a carico delle Province e Città metropolitane l'obbligo di esercitare le funzioni e sostenere la spesa dei dipendenti in attesa di essere ricollocati per effetto del predetto riordino;
- il comma 418 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ha quantificato (in aggiunta quanto già stabilito per le annualità precedenti), un contributo triennale destinato al risanamento della finanza pubblica e posto a carico di Province e Città metropolitane, pari ad 1 miliardo di euro di riduzione della spesa corrente per l'anno 2015; a 2 miliardi di euro per l'anno 2016 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2017;
- tale contributo aggiuntivo si traduce, per la Provincia di Livorno, in una corrispondente devoluzione in favore dello Stato, per €. 6.923.193,97 per l'anno 2015 e per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente al doppio ed al triplo di quello previsto per l'anno 2015;

CONSIDERATO che la Provincia di Livorno, pur non essendo, allo stato attuale, un ente strutturalmente deficitario ed avendo sempre rispettato sia gli obiettivi programmatici imposti in materia di Patto di Stabilità Interno sia gli obiettivi di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, si troverà, in forza delle scelte operate dal legislatore, in situazione di grave disequilibrio finanziario che, a legislazione invariata, nell'ambito del triennio condurrà al disequilibrio e conseguentemente al dissesto;

CONSIDERATO

- che l'attuale ordinamento finanziario e contabile pubblico richiede l'adozione di misure correttive preventive volte ad evitare che gli enti in crisi finanziaria finiscano in situazione strutturalmente deficitaria o in dissesto;
- che l'amministrazione, in considerazione della suddetta situazione finanziaria, ha adottato e sta adottando vari interventi al fine di una razionalizzarne della spesa corrente, e precisamente:
 - ❖ **nuova programmazione dell'orario di servizio:** dal 01/01/2015 chiusura degli uffici provinciali alle ore 15.30 nei giorni di non rientro (lunedì, mercoledì e

venerdi), senza maturazione dei buoni pasto;

❖ **processi di mobilità:** in considerazione del processo di riordino istituzionale dell'ente e anche alla luce della situazione finanziaria in cui versa l'Amministrazione, la Giunta provinciale prima (comunicazione seduta del 24/09/2013) e il Presidente poi (decreto num. 77 del 24/11/2014) hanno impartito specifiche direttive in merito alle richieste di nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità presso altri enti (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001) avanzate dai dipendenti provinciali, che hanno comportato di massima la generale concessione dei suddetti n.o. per la partecipazione a specifici avvisi/selezioni pubbliche per mobilità;

❖ **piano di razionalizzazione sedi provinciali:** è in corso di approvazione uno specifico piano che, a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla legge 56/2014 prevede una razionalizzazione delle sedi in virtù delle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione/Comuni rispetto a quelle che rimarranno alla Provincia; è stata formulata in particolare un'ipotesi di lavoro che, oltre ad aggregare le funzioni, tiene conto anche di un accorpamento delle sedi provinciali generando un risparmio di gestione oltre che l'eliminazione di fitti passivi;

❖ **salario accessorio:** non inserimento incremento risorse variabili del Fondo 2014 ex art. 15, comma 5 per l'anno 2014;

❖ riduzione compenso Componenti Nucleo di Valutazione;

❖ trasformazione di rapporti di lavoro da full time a part time;

RILEVATO che le suddette misure fino ad ora previste, pur impattando in senso positivo sulle risorse finanziarie dell'Ente, non appaiono tuttavia sufficienti a contrastare compiutamente i forti tagli previste dalle vigenti disposizioni nazionali in materia di bilancio degli enti provincia e **RITENUTO** necessario garantire un intervento ancora più deciso al fine di realizzare una riduzione stabile della spesa di personale;

RILEVATO, pertanto, che risulta improrogabile ed urgente avviare le conseguenti procedure per la riduzione "ex lege" della spesa per la dotazione organica, in considerazione della stringente tempistica prevista dalla norme della legge di stabilità soprarichiamate e delle esigenze di salvaguardia finanziaria dalle stesse generate, pur nelle more del processo di riordino delle funzioni provinciali;

RICHIAMATI

- ❖ l'art. 2, comma 3 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in L. 30/10/2013, n. 125, secondo il quale: *"Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'art. 2, comma 14 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell' art. 14, comma 7 del d.l. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135, come modificato dal presente articolo"*;
- ❖ l'art. 2, comma 14 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135,, secondo il quale: *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione"*;
- ❖ l'art. 2, comma 11, lett. a) del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135, che prevede che nei casi di dichiarazione di eccedenza e soprannumerarietà del personale, la possibilità per le Amministrazioni di ricorrere in via prioritaria all'applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle

decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'art. 72, comma 11 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133 (omissis);

- ❖ l'art. 2, comma 3 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in L. 30/10/2013, n. 125, secondo il quale: *"L'articolo 2, comma 11, lett. a) del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135 si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione"*;
- ❖ l'art. 14, comma 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135, il quale dispone che: *"Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall' 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over"*;

CONSIDERATA la ricognizione interna effettuata ai sensi della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione DFP n. 23777 del 28 aprile 2014, delle posizioni dei lavoratori:

1. che risultano in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario entro il 31 dicembre 2016;
2. che risultano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 o che li possono conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, per i quali verrà richiesta all'INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza;

DATO ATTO che al fine di conseguire maggiori risparmi di spesa e quindi nell'ottica della "spending review" e delle ragioni finanziarie atte a scongiurare situazioni di squilibrio finanziario, nell'elenco di cui al suddetto punto 1 sono stati inseriti i pensionandi ordinari al 31/12/2015 mentre quelli che, pur pensionandi ordinari nell'anno 2016, possono tuttavia essere collocati in pensione con le regole pre Fornero nell'anno 2015, con largo anticipo rispetto al termine ordinario e quindi con conseguente maggior risparmio di spesa, sono stati inseriti nell'elenco di cui al suddetto punto 2;

DATO ATTO CHE, in base alla suddetta ricognizione interna, emerge il seguente quadro relativo al personale in servizio che alla data odierna risulta aver acquisito o acquisire entro il 31/12/2016 un qualunque diritto al trattamento pensionistico sulla base anche della normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazione dalla legge 22/12/2011, n. 214:

TABELLA A

PERSONALE PENSIONANDO 2015 IN BASE AI REQUISITI ART. 24 D.L. 201/2011 PRATICA GIA' SPEDITA.			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2015	DG3	TECNICO	1
	DG3	AMMINISTRATIVO	2
	D	AMMINISTRATIVO	1
	DIRIGENTE		1
TOTALE			5

TABELLA B

PERSONALE CON REQUISITI ANTECEDENTI ART. 24 D.L. 201/2011			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2015	DIRIGENTE		2
	DG3	AMMINISTRATIVO	1
	D	AMMINISTRATIVO	2
	D	TECNICO	2
	C	AMMINISTRATIVO	2
	C	TECNICO	3
	BG3	TECNICO	3
	BG3	AMMINISTRATIVO	1
TOTALE TESTE			16

TABELLA C

PERSONALE CON REQUISITI ANTECEDENTI ART. 24 D.L. 201/2011			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2016	D	AMMINISTRATIVO	1
	D	TECNICO	2
	C	AMMINISTRATIVO	1
	B	AMMINISTRATIVO	2
	B	TECNICO	2
	BG3	TECNICO	2
	B	AUS. TECNICO	1
TOTALE TESTE			11

RITENUTO opportuno programmare i seguenti scaglioni di assorbimento delle eccedenze, a seguito della necessaria certificazioni da parte dell'Inps:

- immediatamente, acquisita la certificazione Inps, per coloro che alla data odierna hanno già maturato i requisiti in base alla normativa antecedente alla Legge 214/2001;
- per i periodi successivi alla data odierna e fino al 31/12/2016 alle singole decorrenze di maturazione del diritto per ciascun lavoratore
- fatto salvi i tempi di applicazione dell'istituto del preavviso, ai sensi dell'art. 72, comma 11 del D.L., quantificato in sei mesi e fatta salva la facoltà di rinuncia al preavviso da parte del dipendente ai sensi dell'art. 7 del CCNL 13/05/1996;

VALUTATO necessario, così come previsto dalla soprarichiamata normativa, prevedere, per ciascuna annualità del biennio 2015/2016, di dichiarare una quota di soprannumero corrispondente ai posti coperti da personale in possesso dei requisiti antecedenti art. 24 D.L. 201/2011, così come sopraindicati (TABELLE B e C) e **DATO ATTO** che i suddetti posti saranno eliminati dalla dotazione organica dell'ente;

DATO ATTO che le posizioni dichiarate soprannumerarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica dell'ente (art. 2, comma 3 del D.L. n. 101 del 2013) e che limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (art. 14, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012);

DATO ATTO che si è proceduto, ai fini dell'applicazione della normativa pre Fornero, all'informazione preventiva ed esame congiunto con RSU/RSA d'ente ed OO.SS. sindacali sia personale non dirigente (riunione del 27/02/2015 e riunione del 20/04/2015 come da verbale conservato agli atti) che personale dirigente (comunicazione del 09/03/2015);

VISTA la Legge Regione Toscana num. 22/2015, pubblicata sul BURT del 06/03/2015, avente ad oggetto: *Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56. Modifiche alle leggi Regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2011, 65/2014*”;

TENUTO CONTO in applicazioni di quanto stabilito nello specifico all’art. 7 della citata legge (*Accordi per il trasferimento del personale*), si sono svolti tra la Provincia e la Regione Toscana incontri propedeutici per addivenire alla stipula dell’accordo previsto in materia di trasferimento del personale legato alle funzioni non fondamentali;

DATO ATTO CHE ad oggi risultano ancora in discussione alcuni aspetti relativi a funzioni oggetto di riordino (vedasi in particolare le attività di coordinamento antincendio boschivo e funzioni trasversali) e che quindi, stante anche lo svolgimento delle imminenti elezioni amministrative regionali, non si è ancora potuto addivenire alla stipula di un accordo definitivo;

RITENUTO pertanto rinviare, in mancanza di un quadro definitivo, l’individuazione del personale che rimane assegnato all’ente ex art. 1 comma 422 della Legge 190/2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sul presente decreto ai sensi dell’art. 49 del TUEL, con l’assistenza del Segretario Generale;

DECRETA

- 1. di prendere atto** della nota metodologica allegata al presente decreto (Allegato num. 1) in cui sono indicati i criteri e la base di computo presi a riferimento per la quantificazione della spesa del personale all’08/04/2014, elaborati, così come puntualizzato in narrativa, in conformità a quanto precisato nella Circolare 1/2015 e a quanto già comunicato all’Osservatorio regionale,
- 2. di dichiarare** che la spesa annua per il personale di ruolo della Provincia di Livorno alla data dell’8 aprile 2014, elaborata secondo i criteri indicati nella suddetta nota metodologica, è pari a complessivi **€. 14.741.901,82** così come precisato nell’allegato prospetto (Allegato num. 2) e **di dare atto** che tale somma, ridotta del 50%, (pari ad **€. 7.370.950,91**) costituisce il limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell’Ente a processo di riordino concluso, come previsto dall’art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- 3. di dare atto** che la suddetta riduzione opera ai soli fini della determinazione del tetto massimo di consistenza finanziaria di quella che sarà la dotazione organica dell’ente a processo di riordino concluso e che quindi non si avranno immediati riflessi sulla spesa di personale anno corrente, riflessi che potranno verificarsi solo ed esclusivamente a seguito del definitivo passaggio del personale assegnato all’esercizio delle funzioni non fondamentali attribuite ad altri enti;
- 4. di dare atto** che qualora successive disposizioni o indirizzi comportassero variazioni rispetto ai criteri utilizzati ed alla conseguente consistenza della dotazioni organica ridotta, il presente Decreto potrà essere modificato e o integrato anche al fine di garantire conformità con gli indirizzi normativi *medio tempore* intervenuti;
- 5. di dare atto** che, rispetto alla suddetta fotografia al 08/04/2014, ad oggi si è già verificata una diminuzione finanziaria a seguito delle cessazioni dal servizio di personale di ruolo verificatesi dal giorno 8 aprile 2014 alla data del 01/05/2015, come da tabella sotto riportata:

Categoria	Profilo professionale	NUM
D1	AMMINISTRATIVO	9
D1	TECNICO	2
C	AMMINISTRATIVO	10
BG3	TECNICO	2
BG3	AMMINISTRATIVO	1
B1	AMMINISTRATIVO	2
B1	AUSILIARIO TECNICO	1
	TOTALE UNITA'	27
	TOTALE COSTO CESSATI	€ 1.390.050,64

6. di dare atto che, in base ad apposita ricognizione interna, emerge il seguente quadro relativo al personale in servizio che alla data odierna risulta aver acquisito o acquisire entro il 31/12/2106 un qualunque diritto al trattamento pensionistico sulla base anche della normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazione dalla legge 22/12/2011, n. 2014:

TABELLA A

PERSONALE PENSIONANDO 2015 IN BASE AI REQUISITI ART. 24 D.L. 201/2011 PRATICA GIA' SPEDITA.			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2015	DG3	TECNICO	1
	DG3	AMMINISTRATIVO	2
	D	AMMINISTRATIVO	1
	DIRIGENTE		1
TOTALE			5

TABELLA B

PERSONALE CON REQUISITI ANTECEDENTI ART. 24 D.L. 201/2011			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2015	DIRIGENTE		2
	DG3	AMMINISTRATIVO	1
	D	AMMINISTRATIVO	2
	D	TECNICO	2
	C	AMMINISTRATIVO	2
	C	TECNICO	3
	BG3	TECNICO	3
	BG3	AMMINISTRATIVO	1
TOTALE TESTE			16

TABELLA C

PERSONALE CON REQUISITI ANTECEDENTI ART. 24 D.L. 201/2011			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2016	D	AMMINISTRATIVO	1
	D	TECNICO	2
	C	AMMINISTRATIVO	1
	B	AMMINISTRATIVO	2
	B	TECNICO	2
	BG3	TECNICO	2
	B	AUS. TECNICO	1
TOTALE TESTE			11

7. di dichiarare in soprannumero il personale in possesso, entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del

decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo la procedura di cui all'art. 33, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la dichiarazione di esubero finalizzata al prepensionamento per motivi funzionali e finanziari di cui all'art. 2, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, salvo eventuali diversi esiti della prescritta certificazione INPS, come da tabella sotto riportata:

PERSONALE CON REQUISITI ANTECEDENTI ART. 24 D.L. 201/2011			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2015	DIRIGENTE		2
	DG3	AMMINISTRATIVO	1
	D	AMMINISTRATIVO	2
	D	TECNICO	2
	C	AMMINISTRATIVO	2
	C	TECNICO	3
	BG3	TECNICO	3
	BG3	AMMINISTRATIVO	1
TOTALE TESTE			16

PERSONALE CON REQUISITI ANTECEDENTI ART. 24 D.L. 201/2011			
ANNO	CAT.	PROFILO	NUM.
2016	D	AMMINISTRATIVO	1
	D	TECNICO	2
	C	AMMINISTRATIVO	1
	B	AMMINISTRATIVO	2
	B	TECNICO	2
	BG3	TECNICO	2
	B	AUS. TECNICO	1
TOTALE TESTE			11

- 8. di dare atto** che le posizioni dichiarate soprannumerarie (TOTALE 27) non possono essere ripristinate nella dotazione organica dell'ente (art. 2, comma 3 del D.L. n. 101 del 2013) e che limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (art. 14, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012);
- 9. di dare mandato** al Dirigente del Segretariato generale di porre in essere tutti i provvedimenti attuativi delle presente Decreto;
- 10. di subordinare** la validità dell'efficacia del presente Decreto alla certificazione dell'INPS;
- 11. di dare atto** che si è proceduto, ai fini dell'applicazione della normativa pre Fornero, all'informazione preventiva ed esame congiunto con RSU/RSA d'ente e alle OO.SS. sindacali sia personale non dirigente (riunione del 27/02/2015 e riunione del 20/04/2015 come da verbale conservato agli atti) che personale dirigente (comunicazione del 09/03/2015);
- 12. di dare atto** che, rispetto al processo delineato all'art. 7 della Legge Regione Toscana n 22/2015, ad oggi risultano ancora in discussione alcuni aspetti relativi a funzioni oggetto di riordino (vedasi in particolare le attività di coordinamento antincendio boschivo e funzioni trasversali) e che quindi, stante anche lo svolgimento delle imminenti elezioni amministrative regionali, non si è ancora potuto addivenire alla stipula di un accordo definitivo;
- 13. di rinviare**, pertanto, in mancanza di un quadro definitivo, l'individuazione del personale che rimane assegnato all'ente ex art. 1 comma 422 della Legge 190/2014;

- 14. di dare atto** che qualora successive disposizioni comportassero variazioni giuridiche, temporali o economiche ai regimi di accesso al pensionamento da parte del personale interessato, il presente Decreto potrà essere modificato e o integrato anche al fine di garantire la continuità tra la cessazioni del rapporto di lavoro e il momento della percezione del trattamento pensionistico;
- 15. di trasmettere** copia del presente decreto, con relativi allegati, all'Osservatorio regionale costituito ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni sancito l'11 settembre 2014 ai sensi dell'art 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014 n. 56, in adempimento di quanto previsto dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 per l'attuazione del comma 421 della legge 23 dicembre 2014 n.190;
- 16. di trasmettere** copia del presente decreto, con relativi allegati, al Collegio dei Revisori dei conti;
- 17. di trasmettere** copia del presente decreto, con relativi allegati, alla RSU d'ente, alla RSA ed alle OO.SS. sindacali.

L'atto consta di n. 2 allegati

f.to **Dott. Alessandro Franchi**



PROVINCIA DI LIVORNO

Pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267

ALLEGATO al decreto n. 76 in data 24/04/2015

Oggetto: MISURE DI REVISIONE DEGLI ASSETTI DOTAZIONALI IN ATTUAZIONE DELL'ART.
1, COMMA 421 DELLA LEGGE N. 190/2014.

UNITÀ DI SERVIZIO SEGRETARIATO GENERALE

Visto il decreto in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine:

- **alla regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49-comma 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267

IL DIRIGENTE

f.to *CRUSCHELLI GUIDO*

Livorno, lì, 24/04/2015

SERVIZIO RAGIONERIA

Visto il decreto in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine:

- **alla regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Livorno, lì 24/04/2015

Il Dirigente di Ragioneria

f.to **ALBERTO BARTALUCCI**

VISTO PER L'INOLTRO

Data 24/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Maria Castallo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di pubblicazione n.

Si certifica che il presente decreto – esecutivo alla data della relativa sottoscrizione - è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informatico della Provincia di Livorno in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – Testo Unico n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

L'incaricata del Servizio
Responsabile della
U.O. "Segreteria Generale"
f.to Ombretta D'Orto

Livorno, lì 24/04/2015

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalità previste dalla legge,

È CONFORME ALL'ORIGINALE

*per uso amministrativo interno degli uffici della Provincia e per gli usi previsti dalla legge.
L'originale cartaceo sottoscritto, è conservato presso la Unità Organizzativa "Segreteria Generale".*

*L'incaricata del servizio
Responsabile della
U.O. "Segreteria Generale"
Ombretta D'Orto*

Livorno, lì